

STATUTO

PANE AMORE E LIBERTA' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CAULONIA RC VIA ROMA 53

Numero REA: RC - 175357

Codice fiscale: 02573450802

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 25-06-2013 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" all'Atto n. 15873 di Raccolta	
	S T A T U T O della	
	"PANE AMORE E LIBERTA' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	ART. 1 - E' costituita con sede nel Comune di Caulonia la Società Cooperativa Sociale a mutualità prevalente, denominata "PANE AMORE E LIBERTA' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" .	
	La Cooperativa potrà istituire, su delibera dell'Assemblea dei soci, uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi non aventi carattere di sede secondaria né succursale anche altrove. Il trasferimento di sede nell'ambito dello stesso Comune è deciso dai soci.	
	La cooperativa sarà iscritta a cura dell'Organo amministrativo nell'apposito albo previsto dall'art. 2512 del Codice Civile.	
	Art. 2 - La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2020 e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea dei soci.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 – La Cooperativa ha finalità mutualistiche e ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi sociali orientati in via prioritaria ma non esclusiva, alla risposta ai bisogni di persone svantaggiate e disagiate, con ritardi di apprendimento, immigrate e richiedenti asilo nonché attraverso il loro inserimento lavorativo.	
	In particolare, la Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 lettera a)	

	della legge n. 381/1991, si propone di:	
	a) promuovere iniziative per favorire l'inserimento e l'integrazione di per-	
	sone provenienti da Paesi stranieri, apolidi, rifugiati politici e richiedenti a-	
	silo nella vita sociale e di lavoro in posizione di uguaglianza con i cittadini i-	
	taliani;	
	b) migliorare le condizioni di convivenza e solidarietà all'interno delle co-	
	munità locali.	
	In relazione a ciò la Cooperativa può gestire stabilmente o temporanea-	
	mente, in conto proprio o per conto terzi:	
	- centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione;	
	- attività di formazione e consulenza;	
	- attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro	
	cui opera, al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione e	
	all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;	
	- attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a	
	favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti;	
	- centri di accoglienza per immigrati, rifugiati o richiedenti asilo;	
	- attività e servizi di assistenza domiciliare;	
	- attività di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare,	
	oppure realizzata entro centri messi a disposizione da Enti pubblici o pri-	
	vati;	
	- strutture di accoglienza per persone anziane autosufficienti e non	
	nonché servizi integrati per residenze protette;	
	- servizi e centri di riabilitazione;	
	- centri diurni ed altre strutture con carattere animativo e finalizzate al	

	miglioramento della qualità della vita;	
	attività di pet - therapy.	
	Inoltre la Cooperativa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 lettera b)	
	della legge n. 381/1991, si propone di gestire:	
	- laboratori per la lavorazione artigianale del legno, del ferro, del cuoio	
	e di altri materiali;	
	- aziende agricole e zootecniche in proprietà o in affitto;	
	- attività di conservazione e trasformazione di prodotti agricoli prodotti in	
	proprio o acquistati;	
	- attività di manutenzione di verde pubblico o privato;	
	- attività finalizzate alla commercializzazione dei propri prodotti;	
	- attività di piccola ristorazione, organizzazione di rinfreschi, buffet e at-	
	tività affini;	
	- centri di prima raccolta e trattamento finalizzati alla differenziazione	
	dei rifiuti domestici, in particolare vetro, plastica, metalli ecc.	
	- centri di prima raccolta e differenziazione dei rifiuti ingombranti;	
	- fattorie didattiche con allevamento degli animali;	
	- organizzazione di iniziative per il tempo libero ed il turismo sociale, in	
	particolare manifestazioni, convegni, fiere, mostre, spettacoli musicali, iti-	
	nerari enogastronomici, ecc.;	
	gestione di camping, alberghi, ostelli, villaggi turistici, case vacanze, lidi,	
	centri benessere, centri sportivi; prestazione di servizi turistici; predisposi-	
	zione e offerta di itinerari enogastronomico - turistici;	
	gestione di sale di proiezione, di cinema, di teatri; creazione e vendita di	
	software e prodotti multimediali; creazione di siti Internet.	

	La Cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale	
	o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché com-	
	piere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o	
	utili per la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque, sia direttamente	
	che indirettamente attinenti al medesimo.	
	Per il raggiungimento degli scopi indicati, la Cooperativa è altresì impegna-	
	ta ad integrare - in modo permanente o secondo contingenti opportunità -	
	la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed ade-	
	rendo a Consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo coo-	
	perativo. In particolare la Cooperativa aderisce alla LEGA NAZIONALE CO-	
	OPERATIVE E MUTUE.	
	La cooperativa potrà svolgere, con indirizzo mutualistico, qualunque altra	
	attività connessa agli scopi sopra elencati, nonché compiere tutti gli atti, le	
	transazioni e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobi-	
	liare, mobiliare, e finanziaria, necessarie e utili per la realizzazione degli	
	scopi e delle attività sociali. A tale scopo può richiedere contributi e finan-	
	ziamenti a ogni livello istituzionale, comprese l'U.E., banche private e d'af-	
	fari; sottoscrivere accordi di programma, protocolli d'intesa, promuovere e	
	aderire a consorzi e fare quant'altro al fine di raggiungere gli scopi prefis-	
	sati.	
	ART. 4 - La Società Cooperativa, retta dai principi della mutualità, senza	
	finalità speculative, si propone di richiedere finanziamenti e contributi a	
	Enti pubblici e privati interessati allo sviluppo della cooperazione.	
	La cooperativa potrà inoltre:	
	- concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia	

	sotto qualsivoglia forma agli Enti cui la cooperativa aderisce, nonché a fa-	
	vore di terzi, nel tassativo rispetto dei limiti previsti dalle leggi vigenti;	
	- favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, previdenziali, assi-	
	stenziali, culturali e ricreative sia con creazione di apposite sezioni, sia con	
	partecipazione ad Organismi ed Enti idonei.	
	Essa non potrà esercitare attività finanziaria nei confronti del pubblico. La	
	cooperativa potrà promuovere anche l'autofinanziamento della società co-	
	operativa stimolando lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, racco-	
	gliendo prestiti fra essi esclusivamente ai fini del conseguimento dell'og-	
	getto sociale e nel rispetto della normativa vigente in materia.	
	La Cooperativa potrà emettere strumenti finanziari senza diritti di ammini-	
	strazione da offrire in sottoscrizione solo ad investitori qualificati, ai sensi	
	dell'art. 2526 del Codice Civile.	
	La Cooperativa potrà anche partecipare alla costituzione di gruppi coope-	
	rativi paritetici ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2545-septies	
	TITOLO III	
	SOCI	
	ART. 5 - Il numero dei soci è illimitato: non può essere inferiore al minimo	
	stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci le persone di ambo i sessi che abbiano compiuto il	
	diciottesimo anno di età, che esercitino attività professionali attinenti alla	
	natura dell'attività della Cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di	
	lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare di-	
	rettamente ai lavori della Cooperativa ed attivamente cooperare al suo e-	
	sercizio ed al suo sviluppo. In deroga a quanto precede, possono essere	

	ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi,	
	in numero strettamente necessario al buon funzionamento della Coopera-	
	tiva.	
	<u>Possono far parte della Cooperativa soci fruitori</u> , che godono a vario titolo	
	direttamente o indirettamente dei servizi prestati dalla stessa Società	
	nonché <u>soci volontari</u> , nel rispetto delle prescrizioni di cui alla legge n. 381	
	/ 91, e persone giuridiche e enti pubblici e privati nel rispetto delle pre-	
	scrizioni di cui all'art. 11 della stessa Legge. Ogni socio è iscritto in un'ap-	
	posita sezione del Libro soci in base all'appartenenza a una delle soprade-	
	scritte categorie.	
	Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi di lavoro a eccezione	
	delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le	
	malattie professionali. A essi può essere soltanto corrisposto il rimborso	
	delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di para-	
	metri stabiliti dall'organo amministrativo. Le loro prestazioni non concor-	
	rono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri	
	connessi all'applicazione delle norme di cui sopra e ai suddetti rimborsi.	
	Nella gestione dei servizi da effettuarsi in applicazione dei contratti stipula-	
	ti con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono	
	essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai pa-	
	rametri di impiego di operatori professionali previsti dalle norme vigenti.	
	ART. 6 - Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'or-	
	gano amministrativo domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:	
	a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza;	
	b) precisazione della effettiva attività di lavoro;	

	c) il numero delle quote che si propone di sottoscrivere, il cui complessivo	
	ammontare, al valore nominale, non dovrà superare il limite massimo fis-	
	sato dall' art. 2525 del cod. civ.;	
	d) versamento dell'eventuale sovrapprezzo;	
	e) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti ed alle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali.	
	Se il richiedente è un Ente, la domanda deve essere corredata da copia	
	della deliberazione dell'organo competente, dell'atto costitutivo e dello	
	Statuto nonché dall'indicazione della persona delegata alla rappresen-	
	za.	
	L'organo amministrativo accertata l'esistenza dai requisiti di cui all'-articolo	
	cinque e l'inesistenza delle cause di incompatibilità di cui all'-articolo otto,	
	delibera sulla domanda. La delibera di ammissione diventerà operativa e	
	sarà annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso	
	siano stati effettuati i versamenti di cui all' art. 7.	
	Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione senza che	
	siano stati effettuati detti versamenti la delibera diventerà inefficace.	
	La domanda potrà essere rinnovata. In tal caso l'ammissione potrà essere	
	nuovamente deliberata.	
	In caso di reiezione della domanda di ammissione, l'Organo amministrati-	
	vo deve motivare il rifiuto di ammissione e annualmente riferire nella rela-	
	zione al bilancio i criteri usati nella deliberazione di ammissione dei nuovi	
	soci. Il socio non ammesso può ricorrere all'assemblea dei soci entro 60	
	giorni dalla comunicazione della reiezione. La decisione dell'assemblea in	
	seguito al ricorso è inappellabile.	

	ART. 7 - Tutti i soci dovranno versare il sovrapprezzo, (di cui al successivo	
	punto d), se e nella misura stabilita dall' assemblea dei soci e sottoscrive-	
	re le quote di cui al precedente articolo 6.	
	Di conseguenza sono obbligati:	
	a) al versamento delle quote sottoscritte con le modalità e nei termini pre-	
	visti dal successivo articolo 20;	
	b) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni legal-	
	mente adottate dagli Organi sociali;	
	c) a prestare, il proprio lavoro nell'impresa cooperativa, secondo le esi-	
	genze in atto e secondo quanto previsto nel regolamento aziendale;	
	d) al versamento del sovrapprezzo determinato dall' assemblea dei soci ai	
	sensi del terzo comma dell'articolo 2528 Codice Civile.	
	ART. 8 - E' fatto divieto ai soci, tranne a quelli che rivestano funzioni	
	amministrative, di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative,	
	associarsi a società, che perseguono identici scopi sociali o che comun-	
	que esplicano attività concorrente.	
	E' altresì vietato al socio di prestare lavoro subordinato a favore di terzi e-	
	sercenti imprese che operino in concorrenza con la cooperativa, nonché	
	svolgere attività concorrenti in proprio.	
	L'Organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge,	
	l'ammissione di nuovi soci operatori in una categoria speciale in ragione	
	dell'interesse alla loro formazione professionale o al loro inserimento	
	nell'impresa.	
	Nel primo caso, l'Organo amministrativo può ammettere alla categoria dei	
	soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione	

	professionale in ragion del perseguimento degli scopi sociali ed economici,	
	in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.	
	Nel secondo caso, l' Organo amministrativo può ammettere alla categoria	
	dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzial-	
	mente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con	
	le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.	
	Il provvedimento di ammissione dell' Organo amministrativo in conformità	
	con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:	
	- la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;	
	- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione	
	professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;	
	- la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento	
	dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 50% di quello pre-	
	visto per i soci ordinari.	
	Ai soci speciali può essere erogato il rimborso anche in misura inferiore ai	
	soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inseri-	
	mento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'at-	
	tribuzione dei rimborsi nella forma di aumento del capitale sociale o di e-	
	missione di strumenti finanziari. Il socio appartenente alla categoria spe-	
	ciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto al voto	
	solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approva-	
	zione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci. Il socio	
	appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore	
	della Cooperativa. I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti	
	dall'art. 2545 –bis del cod. civ.	

	I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dal presente	
	statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale .	
	I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza	
	del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dal	
	presente statuto.	
	Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio	
	speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci coopera-	
	tori a condizione che, come previsto dal provvedimento di ammissione e	
	dal regolamento, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione pro-	
	fessionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ov-	
	vero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica	
	della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione a-	
	ziendale. Il tal caso l' Organo amministrativo deve comunicare la delibera	
	di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato secondo le moda-	
	lità previste dal presente Statuto.	
	In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'Organo amministrativo	
	può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio spe-	
	ciale.	
	TITOLO IV	
	RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE	
	Art. 9 - La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione,	
	per causa di morte o scioglimento della persona giuridica socia. Per i soci	
	la-voratori si perde automaticamente anche quando viene meno il rappor-	
	to di lavoro per licenziamento, dimissioni, ecc.	
	Art. 10 - I soci possono recedere dalla società nei casi previsti dalla legge,	

	nonché ove abbiano perduto i requisiti per l'ammissione, o in caso di i-	
	na-bilitazione al lavoro o di trasferimento. Spetta all' organo amministrati-	
	vo constatare se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presen-	
	te Statuto, legittimino il recesso, entro sessanta giorni dalla ricezione della	
	dichiarazione di recesso.	
	Ove non sussistano i presupposti per il recesso, l'Organo amministrativo	
	deve darne immediata comunicazione al socio che entro sessanta giorni	
	dalla comunicazione può proporre opposizione innanzi al Tribunale compe-	
	tente per territorio.	
	Il recesso, a tutti gli effetti, si perfeziona con la comunicazione del	
	prov-vedimento di accoglimento della domanda.	
	I rapporti mutualistici del socio receduto con la società, proseguono ed il	
	recesso ha effetto, a questi fini, con la chiusura dell'esercizio in corso, ove	
	il recesso venga perfezionato e comunicato tre mesi prima della chiusura,	
	ovvero dalla chiusura dell' esercizio successivo in caso contrario.	
	Art. 11 - La decadenza è pronunciata dall' organo amministrativo nei	
	con-fronti dei soci interdetti o inabilitati o falliti, dei soci in possesso dei	
	re-quisiti di legge per aver diritto alla pensione di vecchiaia, oppure nel ca-	
	so di sopravvenuta inabilità definitiva di questi ultimi a partecipare ai la-	
	vori dell'impresa sociale.	
	Quando ricorrano particolari esigenze interne della cooperativa,	
	l'As-semblea ha facoltà di escludere dalla decadenza i soci che abbiano	
	rag-giunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di so-	
	pravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecu-	
	zione del rapporto sociale.	

	Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza limitatamente al socio	
	ha effetto dalla ricezione della comunicazione al socio e dall'annotazione	
	nel libro dei soci.	
	Art. 12 - L'esclusione sarà deliberata dall' organo amministrativo nei con-	
	fronti del socio:	
	a) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dalla leg-	
	ge o dal contratto sociale, dai regolamenti, ove esistenti o dal rapporto	
	mutualistico.	
	b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle	
	quote sociali sottoscritte o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad al-	
	tro titolo verso la cooperativa, previa intimazione al pagamento da parte	
	dell'organo amministrativo;	
	c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste	
	dall'articolo 8.	
	L'esclusione del socio determina automaticamente la cessazione della pre-	
	stazione di lavoro di cui all'articolo 7 lettera c), e dei rapporti mutualistici.	
	Contro l'esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale compe-	
	tente per territorio entro 60 giorni dalla comunicazione.	
	L'esclusione diventa operante, limitatamente al socio, dall'annotazione nel	
	libro dei soci.	
	In caso di opposizione l'annotazione dovrà essere effettuata solo dopo l'e-	
	saurimento del procedimento di opposizione.	
	Art. 13 - Le deliberazioni prese in materia di decadenza ed esclusione deb-	
	bono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ri-	
	cevuta di ritorno o mediante raccomandata a mano con rispettiva ricevuta.	

	Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste di recesso	
	presentate dai soci e per l'eventuale diniego da parte della Cooperativa.	
	Art. 14 - I soci receduti, decaduti, od esclusi, hanno soltanto il diritto al	
	rimborso del capitale sociale da essi effettivamente versato a cui	
	ag-giungere il sovrapprezzo pagato in sede di acquisizione della qualità dei	
	soci ove versato e non capitalizzato, e gli eventuali importi di cui alle lette-	
	re d) ed e) dell'articolo 22 del presente statuto e decurtare le perdite im-	
	putabili al capitale, in proporzione alle quote possedute e, la cui li-	
	qui-dazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio, nel quale lo	
	scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo.	
	Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla coo-perativa	
	fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido ed esigibile,	
	si matura allo scadere dei centottanta giorni successivi alla approvazione	
	del bilancio.	
	In ogni caso l'Organo amministrativo potrà, quando a suo insindacabile	
	giudizio vi sia motivo di garantire la società ed i soci, dilazionare il rimbor-	
	so fino a cinque anni dall'approvazione del suddetto bilancio, in più rate	
	con la corresponsione dei relativi interessi legali.	
	ART. 15 - In caso di morte del socio il diritto degli eredi al rimborso della	
	quota da lui effettivamente versate si matura, nella misura e con le moda-	
	lità previste nel precedente articolo 14, allo scadere dei centottanta giorni	
	successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si	
	sia verificata la morte.	
	Gli eredi del socio defunto, ove ne abbiano i requisiti, potranno chiedere di	
	subentrare nella partecipazione al socio defunto e in caso di pluralità di e-	

	redi debbono nominare un rappresentante comune. L'organo amministra-	
	tivo delibera sull'ammissione entro sessanta giorni dalla richiesta, con de-	
	cisione inappellabile.	
	ART. 16 - I soci receduti, decaduti od esclusi e gli eredi del socio defunto,	
	dovranno richiedere in forma scritta il rimborso entro e non oltre l'anno	
	dalla scadenza dei centottanta giorni indicati rispettivamente nei prece-	
	denti articoli 14 e 15.	
	Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta	
	di liquidazione della quota, idonea documentazione ed atto notorio, o di-	
	chiarazione sostitutiva comprovanti che essi sono gli aventi diritto alla ri-	
	scossione e la nomina di un unico delegato alla riscossione medesima.	
	Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto e	
	quelle comunque non rimborsate, saranno devolute al fondo di riserva	
	straordinaria.	
	Entro un anno dalla cessazione il socio risponde verso la società per il pa-	
	gamento dei conferimenti non versati. Inoltre dovrà rimborsare quanto ri-	
	cevuto per la liquidazione della quota, ove entro lo stesso termine venga	
	dichiarato lo stato di insolvenza della società.	
	TITOLO V	
	TRATTAMENTO DEI SOCI	
	ART. 17 - Nei rapporti mutualistici sarà rispettato tra i soci il principio del-	
	la parità di trattamento.	
	In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio quale "lavo-	
	ratore associato", la disciplina della prestazione di lavoro dei soci stessi e	
	la relativa retribuzione sono regolate dall'apposito regolamento aziendale,	

	che non può essere deteriore rispetto alla legislazione del lavoro ed ai con-	
	tratti collettivi di categoria in quanto applicabili.	
	Il regolamento di cui al comma precedente redatto dall'organo ammini-	
	strativo è approvato dall'assemblea ordinaria dei soci con le maggioranze	
	di legge.	
	ART. 18 - Il regolamento di cui all'articolo precedente può prevedere la	
	riduzione dell'orario o la sospensione del lavoro a tempo determinato o in-	
	determinato rispettivamente in caso di crisi occupazionale temporanea od	
	in caso di necessità di ridimensionamento definitivo degli organici della co-	
	operativa.	
	Lo stesso regolamento stabilisce il termine decorso il quale il socio assen-	
	te dal lavoro per infermità, per periodi continuativi o parziali, viene sospe-	
	so dal lavoro a tempo indeterminato.	
	Nei casi di sospensione da lavoro a tempo indeterminato di cui al comma	
	precedente, il socio ha diritto di precedenza per la riammissione al lavoro	
	rispetto alla ammissione di nuovi soci con pari attitudini professionali; sal-	
	vo il caso in cui la cooperativa sia obbligata, per legge o per contratto,	
	all'ammissione di nuovi soci lavoratori, oppure all'assunzione di dipendenti	
	in occasione dell'acquisizione di appalti, incorporazione di aziende o altre	
	eventualità analoghe.	
	Il tutto nei limiti consentiti dallo statuto dei lavoratori in quanto applicabile.	
	TITOLO VI	
	PATRIMONIO SOCIALE	
	Art. 19 - Il patrimonio della società è costituito:	
	dal capitale sociale che è variabile e formato da un numero illimitato di	

	quote ciascuna di valore nominale di euro 25,00 (venticinque). Nessun so-	
	cio potrà possedere un numero di quote tali il cui complessivo valore supe-	
	ri i massimi stabiliti dalla legge;	
	b) dalla riserva ordinaria formata con le quote degli avanzi di gestione di	
	cui all'art.22;	
	c) da eventuali riserve straordinarie formate dal sovrapprezzo e dalle	
	quo-te non rimborsate ai soci receduti, decaduti od esclusi ed agli eredi	
	dei soci cooperatori defunti, nonché da eventuali accantonamenti di utili	
	d) dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il po-	
	tenziamento aziendale e da ogni altro fondo od accantonamento costituito	
	a copertura di particolari rischi od in previsione di oneri futuri, o investi-	
	menti;	
	e) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere im-	
	piegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patri-	
	monio e conseguentemente i soci nei limiti del valore delle quote sotto-	
	scritte.	
	Le riserve non possono mai essere ripartite tra i soci.	
	Art. 20 - Il capitale sociale sottoscritto in denaro potrà essere versato in	
	più soluzioni e più precisamente:	
	a) almeno il 25% all'atto della sottoscrizione;	
	b) il restante nei termini da stabilirsi dall' organo amministrativo e, in di-	
	fetto, in quattro rate mensili.	
	Il capitale sociale può essere costituito anche mediante conferimenti di	
	beni in natura e di crediti, per le modalità di conferimento si applicano le	

	disposizioni in materia previste dal codice civile.	
	Art. 21 - Le quote detenute dai soci non possono essere sottoposte a pe-	
	gno o a vincoli, né essere cedute senza l'autorizzazione dell' organo am-	
	ministrativo ai sensi dell'art. 2530 del c.c. e con le modalità previste nel	
	medesimo articolo.	
	In caso di trasferimento per atto tra vivi gli altri soci hanno diritto di prela-	
	zione nell'acquisto. Il trasferimento è quindi soggetto alle seguenti regole	
	e condizioni:	
	- Il socio che intenda vendere le proprie quote nominative dovrà comu-	
	ni-care, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a tutti gli	
	altri soci, la propria volontà di alienare le proprie quote.	
	Ognuno degli altri soci potrà, entro il termine di trenta giorni dal rice-	
	vi-mento della comunicazione, esercitare il diritto di prelazione inviando,	
	sempre a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al socio	
	alienante la propria volontà in tal senso.	
	Durante la pendenza del termine l'offerta del socio alienante è irrevocabile.	
	Qualora il corrispettivo richiesto dal socio cedente o comunque offertogli	
	da un terzo apparisse superiore al reale ed effettivo valore delle quote, i	
	soci che hanno esercitato la prelazione, entro il medesimo termine di tren-	
	ta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, avranno facoltà di ri-	
	correre al Collegio Arbitrale, promovendone la costituzione con richiesta	
	indirizzata al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la Società	
	che provvederà a nominare tre arbitri che, riunitisi in collegio, funzione-	
	ranno con i criteri di cui all'art. 36 del presente statuto.	
	Il Collegio Arbitrale provvederà a determinare il corrispettivo dovuto per la	

	cessione delle quote in rapporto al valore effettivo e reale della società e	
	ne darà comunicazione a mezzo raccomandata R.R. al socio alienante e al	
	socio o ai soci esercitanti il diritto di prelazione.	
	Le quote del socio alienante saranno acquistate da tutti i soci che avranno	
	esercitato il diritto di prelazione in parti uguali fra di essi.	
	Art. 22 - L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla re-	
	dazione del bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, previo esatto	
	inventario, da compilarsi tutti con criteri di oculata prudenza ed applicando	
	le norme legali nonché redigendo la relazione al bilancio nella quale do-	
	vranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione so-	
	ciale per il conseguimento degli scopi mutualistici e statutari in conformità	
	con il carattere cooperativo della società, nonché quant' altro richiesto dal-	
	la legge e dal presente statuto.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui	
	annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o a pagare, compresi gli	
	ammortamenti e le somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il	
	trattamento economico.	
	Nel caso di residui passivi l'Assemblea delibera sulla copertura delle perdi-	
	te.	
	Gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati;	
	a) non meno del 30% al fondo di riserva ordinaria, mai divisibile tra i soci	
	sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo	
	scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui all'art.12 della legge 16 di-	
	cembre 1977, n.904;	

	b) il tre per cento alla costituzione e all'incremento dei fondi mutualistici	
	per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. In difetto di tale ade-	
	sione il versamento andrà effettuato al Ministero del lavoro (apposito capi-	
	tolo del bilancio statale);	
	c) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio ai	
	fini mutualistici ;	
	d) all'erogazione di un dividendo ai soci operatori nella misura che verrà	
	stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, e che non potrà superare,	
	in ogni caso, l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di	
	due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.	
	Nel tassativo rispetto di tale limite massimo il dividendo erogato ai titolari	
	di strumenti finanziari eventualmente in circolazione e posseduti dai soci	
	operatori, sarà del due per cento più elevato di quello erogato ai soci in	
	base alle quote da questi ultimi detenute.	
	e) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio ad	
	aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nel tassativo	
	limite massimo della variazione dell'indice nazionale generale annuo dei	
	prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istitu-	
	to nazionale di statistica (Istat) per il periodo corrispondente a quello del-	
	l'esercizio in cui gli utili stessi sono stati prodotti. In alternativa a quanto	
	sopra, l'organo amministrativo potrà acquistare o rimborsare quote della	
	società con le modalità previste all'art. 2529 del cod. civile;	
	f) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio ad	
	integrazione delle retribuzioni dei soci lavoratori nel tassativo rispetto delle	
	previsione del 3^ comma dell'articolo 11 del D.P.R. 29.9.1973 n.601 e	

	dell'articolo 7 del Regio Decreto 12 febbraio 1911, n.278 (approvazione	
	del regolamento relativo alla concessione di appalti a Società cooperative	
	di produzione e lavoro e alla costituzione dei consorzi di cooperative per	
	appalti di lavori pubblici);	
	g) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio al-	
	la costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinaria od al fondo	
	per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento	
	aziendale.	
	L'assemblea, può sempre deliberare, in alternativa alla destinazione di cui	
	alle lettere c), d) e) e f) che la totalità degli utili, fatto salvo solo quanto	
	indicato alla lettera b), venga devoluta al fondo di riserva di cui alla lettera	
	a) o a quello previsto dalla lettera g.	
	Il criterio di imputazione delle somme che la cooperativa potrà attribuire	
	ai soci a titolo di ristorni sarà determinato dalla media ponderata delle	
	percentuali relative alle prestazioni ed agli apporti effettuati dai soci nella	
	società, nonché alle acquisizioni effettuate dai soci nella società. Tali	
	pre-stazioni, apporti o acquisizioni al momento delle transazioni con i soci	
	sono contabilizzati come costi o ricavi provvisori. Alla chiusura dell'eserci-	
	zio sociale, sulla scorta delle risultanze di bilancio, la società rileverà la	
	percentuale dei ristorni da attribuire ai soci (positivi e negativi) sulla scorta	
	della percentuale delle transazioni operate con i soci rispetto a quelle tota-	
	li. Accertati i ristorni la società potrà deliberare (in caso di ristorni positivi)	
	in alternativa:	
	1) di distribuirli in denaro o in natura;	
	2) di distribuirli mediante aumento proporzionale delle quote possedute	

	3) di distribuirli mediante emissione di strumenti finanziari, la cui emissio-	
	ne, collocazione e funzionamento dovrà essere conforme al dettato legi-	
	slativo.	
	TITOLO VII	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 23 - Sono organi della società:	
	a) l'assemblea dei soci;	
	b) L'Organo Amministrativo;	
	c) il Collegio sindacale, nei casi in cui la legge lo preveda obbligatorio op-	
	pure quando l'assemblea deliberi la sua nomina nonostante la non obbli-	
	gatorietà.	
	L'ASSEMBLEA DEI SOCI	
	Art. 24 - La convocazione dell' assemblea deve effettuarsi mediante avvi-	
	so, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove ma sem-	
	pre in Italia), la data della prima e della seconda convocazione, che deve	
	essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, da trasmettersi a mezzo rac-	
	comandata, anche a mano, con avviso o ricevuta di ricevimento nonché	
	da affiggersi nel locale della sede sociale almeno dieci giorni prima dell'a-	
	dunanza. La convocazione può essere effettuata, sempre nei termini so-	
	pradetti, anche con altri mezzi (telefax, E - mail) sempre che sia provato	
	che il socio ne abbia avuto ricezione.	
	In aggiunta a tale forma di pubblicità, la cooperativa può curare che l'avvi-	
	so di convocazione venga effettuata mediante altri mezzi di comunicazio-	
	ne quali: pubblicazione sugli organi di stampa o altri periodici del movi-	
	mento cooperativo o di altri organi di informazione diffusi nella zona in cui	

	ha sede la cooperativa.	
	In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'assemblea si	
	re-puta validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i	
	soci con diritto di voto e presenti o consta che siano presenti o informati	
	l'Organo amministrativo e tutti i sindaci effettivi, se nominati.	
	L' Organo amministrativo potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella	
	obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di	
	pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione	
	delle assemblee.	
	Art. 25 - Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.	
	L'assemblea:	
	1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bi-	
	lan-cio preventivo;	
	2) procede alla nomina delle cariche sociali;	
	3) determina la misura degli emolumenti da corrispondere agli ammi-	
	ni-stratori, per la loro attività collegiale, e la retribuzione annuale dei Sin-	
	daci qualora nominati o i gettoni di presenza per il triennio;	
	4) approva o modifica i regolamenti previsti dal presente Statuto su pro-	
	posta dell' organo amministrativo;	
	5) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci qualora	
	nominati;	
	6) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati	
	alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame	
	dall'Organo amministrativo.	
	Essa si riunirà almeno una volta all'anno entro i centoventi giorni, od ec-	

	ce-zionalmente e per speciali motivi, entro i centottanta giorni successivi	
	alla chiusura dell' esercizio sociale. I motivi del rinvio debbono essere per-	
	tinenti alla particolarità dell' attività della cooperativa e debbono essere	
	dettaglia-tamente descritti e giustificati nella nota integrativa.	
	L'assemblea si riunisce inoltre quante volte l'Organo amministrativo lo cre-	
	da necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle ma-	
	terie da trattare, dal Collegio sindacale, o da almeno un terzo dei soci.	
	In quest'ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dal-	
	la data della richiesta.	
	L'assemblea è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare	
	sulle modificazioni dell'atto costitutivo, e sullo scioglimento anticipato del-	
	la cooperativa, sulla nomina e poteri dei liquidatori.	
	Le proposte di competenza dell'assemblea ed il bilancio devono essere il-	
	lu-strati dall'Organo amministrativo nel modo più semplice, ai soci che ne	
	facciano richiesta, nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'assem-	
	blea che deve discuterli.	
	Art. 26 - In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordina-	
	ria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la	
	metà più uno dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'as-	
	semblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualun-	
	que sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto	
	e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti	
	posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento e la liquidazione	
	della società per cui occorrerà la presenza diretta o per delega della metà	
	più uno dei soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole dei tre quinti dei	

	presenti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	Art. 27 - Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alza-	
	ta di mano o per divisione, comunque sempre con scrutinio palese.	
	Art. 28 - Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti	
	nel libro soci da almeno novanta giorni.	
	Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il numero di quote possedute Il	
	socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, non Ammi-	
	nistratore né sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scrit-	
	ta; ogni socio delegato non può rappresentare più di un socio.	
	Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e con-	
	servate fra gli atti sociali.	
	Non hanno diritto di voto i portatori di strumenti finanziari emessi dalla	
	so-cietà se non nelle assemblee che deliberano sull'emissione di altri stru-	
	menti finanziari o sulla modifica dei diritti attribuiti agli strumenti in circola-	
	zione. Nei casi in cui non hanno diritto di voto, i portatori di strumenti fi-	
	nanziari formeranno una assemblea separata funzionante a norma dell'art.	
	2541 del Codice Civile.	
	Ai soci persone giuridiche è attribuito un voto per ogni dieci quote pos-	
	se-dute, con un massimo di cinque voti. In nessun altro caso potranno es-	
	sere attribuiti voti plurimi.	
	Per quanto non previsto si applicano le regole di cui agli artt. 2538 e se-	
	guenti del Codice Civile integrate da quelle previste per l'assemblea nelle	
	S.r.l.	
	Art. 29 - L'assemblea, è presieduta da un socio eletto dall'assemblea stes-	
	sa o dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di Ammini-	

	strazione.	
	L'assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due scrutatori.	
	Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente	
	dell' assemblea e dal segretario o dal Notaio quando previsto obbligatoria-	
	mente.	
	Il Verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un	
	notaio.	
	ORGANO AMMINISTRATIVO	
	Art. 30 – La Società può essere amministrata alternativamente, su de-	
	ci-sione dei soci in sede di nomina:	
	- da un Amministratore unico;	
	- da un consiglio di amministrazione composto da tre a cinque mem-	
	bri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.	
	L'Amministratore unico resta in carica a tempo indeterminato salvi i casi di	
	dimissioni o revoca e può essere rieleggibile.	
	L'Amministratore unico e' investito dei più ampi poteri per la gestione del-	
	la società. E pertanto può compiere tutti gli atti e le operazioni sia di ordi-	
	naria che di straordinaria amministrazione con la sola esclusione di quegli	
	atti e di quelle operazioni che la legge e lo Statuto riservano espressamen-	
	te all'Assemblea dei soci.	
	Nel caso in cui siano stabiliti compensi per l'Amministratore spetta all'as-	
	semblea determinare i gettoni di presenza dovuti per la sua attività.	
	Nel caso di nomina di un Consiglio di amministrazione i mandatari o i desi-	
	gnati delle persone giuridiche possono essere nominati amministratori.	
	La maggioranza degli amministratori deve essere comunque sempre costi-	

	tuita da soci.	
	Il Consiglio di Amministrazione dura in carica a tempo indeterminato, salvi	
	i casi di dimissioni o revoca, e i suoi componenti sono sempre rieleggibili.	
	Nel caso in cui siano stabiliti compensi per gli amministratori spetta all'as-	
	semblea determinare i gettoni di presenza dovuti per la loro attività colle-	
	giale.	
	Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, ove esistente,	
	determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chia-	
	mati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della	
	società.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente; può de-	
	legare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni	
	ad uno o più degli Amministratori, oppure ad un Comitato Esecutivo.	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno una	
	volta ogni 90 giorni, nonché tutte le volte nelle quali sia fatta domanda da	
	almeno due consiglieri.	
	La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi non meno di tre	
	giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo di messo, in modo	
	che i Consiglieri e Sindaci effettivi, se esistenti, ne siano informati un gior-	
	no prima della riunione. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la	
	maggioranza degli amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	A parità di voti prevale il voto del Presidente.	
	Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la ge-	
	stione della società.	

	Spetta, pertanto a titolo esemplificativo al Consiglio di Amministrazione:	
	a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;	
	b) redigere i bilanci consuntivi;	
	c) compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto;	
	d) deliberare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività; fra	
	gli altri vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari e immobilia-	
	ri, con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare al-	
	le ipo-teche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione compreso leasing	
	presso Istituti di Credito di diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare, e-	
	stinguere conti correnti anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazio-	
	ne in banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte	
	le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare,	
	scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;	
	e) concorrere a gare d'appalto, licitazioni e trattative private per opere o	
	servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;	
	f) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi	
	altra garanzia sotto qualsivoglia forma;	
	g) conferire procure, per singoli atti o categorie di atti, ferma la facoltà at-	
	tri-buita al presidente del Consiglio di Amministrazione, e nominare il di-	
	rettore determinandone le funzioni e la retribuzione;	
	h) assumere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni	
	e le retribuzioni;	
	i) deliberare circa l'ammissione il recesso, la decadenza, e l'esclusione dei	
	soci, con deliberazione motivata;	
	l) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria am-	

	mi-nistrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizioni della	
	leg-ge, o del presente Statuto, siano riservati all'assemblea generale;	
	m) deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la raccolta di presti-	
	ti prevista dall'ultimo comma dell'articolo 4 del presente Statuto nonché la	
	costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il	
	potenziamento aziendale;	
	n) deliberare l'apertura di uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi	
	non aventi carattere di sede secondaria nè di succursale.	
	Art. 31 In caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio prov-	
	vede a sostituirli nei modi di legge per cooptazione.	
	Art. 32L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministra-	
	zione, nel caso in cui l'amministrazione della Società sia affidata a	
	quest'ultimo organo, hanno la rappresentanza e la firma sociale.	
	L'Amministratore Unico o il Presidente perciò sono autorizzati a riscuote-	
	re, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed	
	a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.	
	Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti	
	attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudizia-	
	ria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.	
	Previa autorizzazione del Consiglio il Presidente può delegare i propri po-	
	teri in parte al Vice Presidente od a un membro del Consiglio, nonché, con	
	speciale procura, ad impiegati della società, per singoli atti o categorie di	
	atti.	
	Non sono delegabili le materie previste dall'art. 2381 del Codice Civile	
	non-chè i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci o	

	la de-cisione sui rapporti mutualistici con i soci.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni	
	spettano al Vice Presidente.	
	IL COLLEGIO SINDACALE	
	Art. 33 - Il Collegio Sindacale, quando la legge lo impone come obbligato-	
	rio, o quando i soci delibereranno di averlo nonostante la non obbligato-	
	rietà, si comporrà di tre membri effettivi eletti dall'assemblea tra i revisori	
	contabili. Dovranno inoltre essere nominati dall'assemblea due sindaci	
	supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale sarà nominato dall'assem-	
	blea. La nomina dovrà avvenire rispettando il dettato legislativo.	
	I sindaci dureranno in carica tre anni e saranno rieleggibili.	
	Art. 34 - Il Collegio Sindacale, se nominato, controlla l'amministrazione	
	della società, vigila sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto, ef-	
	fettua il controllo contabile, salva diversa determinazione dell'assemblea	
	dei soci, ac-certa la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza	
	del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture ed assolve a	
	tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.	
	I Sindaci, che possono in ogni momento provvedere anche individualmen-	
	te ad atti di ispezione e controllo, devono effettuare gli accertamenti pe-	
	riodici e quanto altro stabilito per legge. Di ogni ispezione, anche indivi-	
	duale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.	
	In sede di assemblea ordinaria di bilancio l'Amministratore unico e il Colle-	
	gio Sindacale devono specificatamente riferire i criteri seguiti nella gestio-	
	ne sociale per il conseguimento degli scopi statutari e mutualistici.	
	TITOLO VIII	

	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 35 - L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società ai sensi	
	dell' art. 2545 duodecies, dovrà procedere alla nomina di uno o più liqui-	
	datori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.	
	Art. 36 - In caso di cessazione della società, l'intero patrimonio sociale, de-	
	dotto soltanto il capitale sociale effettivamente versato dai soci, e i divi-	
	dendi eventualmente maturati deve essere devoluto alla costituzione e al-	
	l'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione che ove la cooperativa aderisse all' Associazione nazionale	
	di rap-presentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, ricono-	
	sciuta ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947 n.1577,	
	quest'ultima ne sarà la destinataria in difetto di adesione tale versamento	
	andrà effettuato al Ministero del lavoro (apposito capitolo del bilancio sta-	
	tale).	
	TITOLO IX	
	CLAUSOLA COMPROMISSORIA	
	ART. 37 - Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la	
	legge richiede l'intervento obbligatori del pubblico ministero) sorga tra i	
	soci o tra i soci e la società, l'organo amministrativo e l'organo di liquida-	
	zione o i membri di tali organi, ancorchè solo tra alcuni di tali soggetti od	
	organi, in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione	
	del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso in	
	quanto riguardante diritti disponibili, è assoggettata alla procedura di con-	
	ciliazione prevista dagli articoli 38 e seguenti del Decreto legislativo n. 5	
	del 2003. Qualora tale procedura non dovesse avere esito positivo la con-	

	troversia è deferita al giudizio di un arbitro che giudica ritualmente e se-	
	condo diritto.	
	L'arbitro è nominato dal Presidente della C.C.I.A.A. nella cui circoscrizione	
	la Società ha la sua sede legale, entro trenta giorni dalla richiesta avanza-	
	ta in forma scritta dalla parte più diligente. Ove il Presidente designato	
	non provveda, la nomina sarà richiesta, entro dieci giorni dalla scadenza	
	del suddetto termine, al Presidente del Tribunale del luogo in cui la So-	
	cietà ha la sede legale. La sede dell'arbitrato è stabilita nell'ambito della	
	Provincia in cui ha sede la Società. Il lodo arbitrale è sempre impugnabile.	
	TITOLO X	
	DISPOSIZIONI GENERALI	
	ART. 38 - Per meglio disciplinare il funzionamento interno, l'Organo ammi-	
	nistrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successi-	
	va-mente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.	
	Art. 39 - La Cooperativa è a mutualità prevalente ed adotta le norme pre-	
	viste dalla legge in materia di società a responsabilità limitata in quanto	
	compatibili con quelle che disciplinano le società cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	In caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente si	
	ap-plica la previsione di cui all' art. 2545 - octies del Codice civile.	
	La soppressione delle clausole relative alla mutualità prevalente deve es-	
	sere disposta dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per l'as-	
	semblea straordinaria.	
	Per quanto non è previsto dal presente Statuto valgono le norme del vi-	
	gente C.C. e delle leggi speciali sulla Cooperazione.	